



OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ARREDI SANITARI, DI UFFICIO E SIMILARI IN USO PRESSO L’ARNAS GARIBALDI, DISTINTA IN UN LOTTO UNICO, FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 216.000,00 OLTRE IVA, PER LA DURATA DI 48 MESI- RDO n. _____ - CIG _____

LETTERA CONTRATTO

TRA

l’Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc./P.Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5, di seguito denominata “Committente”, e rappresentata dal Legale Rappresentante p.t. dott. Giuseppe Giammanco, nato a Palermo il 21/07/1961 (Cod. Fisc. GMMGPP61L21G273M) nella sua qualità di Direttore Generale, giusta nomina con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi.

(nel seguito per brevità anche “*Amministrazione Contraente*”)

E

l’Operatore Economico _____ con sede legale in _____ – _____ - P. Iva _____ (di seguito denominato Appaltatore) – _____, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della stessa impresa, in virtù della sua carica di _____.

PREMESSO

- Il Verbale di deliberazione n. _____ del _____ con il quale quest’ARNAS Garibaldi ha indetto una richiesta d’offerta (RDO), in modalità aperta, consentendo quindi la più ampia partecipazione a tutti gli Operatori Economici iscritti nella relativa iniziativa, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), gestito da Consip S.p.A., ai sensi dell’ art. 50, c.1 lett. e) del D.lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di manutenzione e ripristino di arredi sanitari, di ufficio e similari in uso presso l’ARNAS Garibaldi, per la durata di n. 48 mesi, decorrenti dalla data di relativa stipula del Contratto e per un importo da porre a base d’asta pari complessivamente ad € 216.000,00 oltre IVA.
- La RdO n. _____ pubblicata su piattaforma MEPA in data _____
- Il Verbale di deliberazione n. _____ del _____ con il quale quest’ARNAS Garibaldi ha aggiudicato la RdO _____
- Gli accertamenti ex art. 94 e art. 95 del D.lgs. 36/2023

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'Offerta Economica, la documentazione amministrativa e tutti gli ulteriori documenti comunque, richiamati nel corpo del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 – Documenti che fanno parte del Contratto

I documenti di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera contratto, anche se non materialmente allegati, e segnatamente:

- a. Offerta Economica prot. nr. _____ presentata dall'Appaltatore nell'ambito della RdO nr. _____ del;
- b. Polizza fidejussoria n. _____, emessa da _____ Via _____ - con sede legale in _____, in data _____ di _____ corrispondente al 5% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 53, c. 4 D. Lgs 36/2023 s.m.i.;
- c. Assicurazione Responsabilità civile per danni verso terzi e prestatori di lavoro: Polizza n. _____ emessa il _____ e con scadenza in data _____, rilasciata da _____ – Agenzia n. _____ - con sede in _____;
- d. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
- e. Codice di Comportamento della A.R.N.A.S. Garibaldi sottoscritto dall'Appaltatore;
- f. Patto di Integrità sottoscritto dall'Appaltatore;
- g. Atto di Nomina responsabile trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 2016/679).

Articolo 3 - Oggetto dell'appalto, opzioni, limitazione di opporre eccezioni

La Stazione Appaltante conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione e ripristino di arredi sanitari, di ufficio e similari in uso presso l'ARNAS Garibaldi, per la durata di n. 48 mesi per un importo complessivo di € _____

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla deliberazione n. _____ e allegati - che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione - nonché di tutti gli altri documenti a vario titolo richiamati nel presente contratto, ancorché non allegati.

In particolare, le clausole del presente contratto prevalgono sul punto a) articolo 2 qualora vi sia contrasto tra le stesse.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti"), al D.Lgs. n. 81/2008, al D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora vigente, alla L.R. n. 12/2011, al D. Pres. Regione Siciliana n. 13/2012, alle Linee guida Anac, ai Decreti attuativi adottati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da tutte le norme di legge e direttive vigenti nella materia di cui al presente contratto.

L'Appalto è soggetto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 Giugno 2022 per quanto compatibile con l'oggetto del servizio.

L'Operatore economico è tenuto a garantire il corretto recupero, riuso o smaltimento degli arredi dismessi, nel rispetto della normativa ambientale vigente e dei CAM, privilegiando il riutilizzo e il riciclo dei materiali e dovrà rendere, come parte della documentazione di gara, una dichiarazione di impegno al rispetto dei CAM, resa ai sensi del DPR 445/2000, che potrà essere verificato dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione contrattuale.

La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, rilasciare eventuali attestazioni di conformità degli arredi riparati, schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici impiegati (collanti, detergenti, ecc.) ed eventuali aggiornamenti di libretti d'uso e manutenzione.

Articolo 4 - Durata e decorrenza

La durata complessiva del presente appalto è di n. 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate **all'articolo 120, comma 11, del Codice**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

Articolo 5 – Importo affidamento

L'importo complessivo del presente affidamento è di € _____ Iva esclusa e pertanto di complessivi € _____ Iva al 22% inclusa, come di seguito dettagliato:

I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

Articolo 6 – Clausola di Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo e dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima *“fermo restando il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva”*.

La richiesta di adeguamento dei prezzi deve essere dettagliatamente motivata e debitamente documentata dall'appaltatore. A tal fine l'appaltatore deve esibire al RUP e al DEC la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'operatore economico deve indicare i prodotti/materiali/servizi per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni, la incidenza quantitativa rispetto ai servizi ancora da eseguire, la percentuale di incremento. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuto.

Le previsioni normative operano sia a favore dell'impresa che della stazione appaltante, dato che la revisione del prezzo può essere chiesta sia per l'aumento che per la diminuzione dei costi.

In nessun caso l'appaltatore può opporre l'interruzione del servizio nelle more della definizione della istruttoria di revisione dei prezzi.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art 60 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio dell'esecuzione contrattuale avviene, di regola, a seguito della stipulazione del contratto con apposito verbale di avvio redatto in doppio esemplare dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 8 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi

- a) Il prezzo di aggiudicazione varrà quale prezzo contrattuale per tutta la durata dell'appalto e non potrà subire alcuna variazione in aumento nel corso dell'espletamento del servizio ad eccezione di eventuali disposizioni normative modificative delle aliquote IVA e riconoscimenti ISTAT.
- b) La fatturazione del corrispettivo per i servizi oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata.
- c) L'A.R.N.A.S. Garibaldi liquiderà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche l'importo richiesto, previa verifica del contenuto tecnico - economico e riscontro contabile - amministrativo nonché previa acquisizione da parte del DEC delle attestazioni di esecuzione regolare del servizio, espletato secondo le prescrizioni previste dal presente Contratto.
- d) Le fatture elettroniche dovranno essere intestate con il seguente indirizzo:
 - o ARNAS Garibaldi - Piazza S. M. di Gesù n. 5 - 95124 Catania. C.F./P.Iva 04721270876 e dovranno riportare il numero di identificazione gara (CIG:_____).
- e) Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- f) La ditta aggiudicataria dovrà riportare sulle fatture emesse a fronte del servizio reso, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza su richiesta della stazione appaltante, pena l'irricevibilità delle stesse.
- g) La violazione degli obblighi di cui alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
- h) Ai sensi della medesima normativa, la ditta aggiudicataria dovrà, pena la risoluzione del contratto:
 - comunicare il conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
 - comunicare, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- i) I corrispettivi si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- j) Il termine di pagamento verrà sospeso in caso che siano pervenute all'Ufficio preposto alla liquidazione delle fatture formali segnalazioni da parte del DEC di disservizi circa l'espletamento del servizio in quanto non espletato nel rispetto delle norme previste nel Contratto. La liquidazione delle fatture sarà subordinata, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, all'acquisizione del DURC regolare attraverso lo sportello telematico dedicato degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'operatore economico di tutte le condizioni contenute nel contratto e di tutti gli atti di gara; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'Amministrazione contraente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'operatore economico. Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

La fatturazione avverrà secondo la seguente procedura:

1. entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, l'Appaltatore è tenuto alla consegna al DEC della documentazione di cui al presente contratto, ovvero della eventuale ulteriore documentazione concordata tra le Parti nella fase di "avvio" del contratto;
2. entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra il DEC provvederà ad accertare la regolarità - in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali - delle prestazioni effettuate;
3. la Stazione Appaltante (attraverso il DEC) si riserva la facoltà di richiedere, una ed una sola volta, integrazioni alla documentazione di cui sopra;
4. in ogni caso entro e non oltre giorni trenta dalla consegna della documentazione di cui al punto 1 il DEC è tenuto alla convalida di quanto ricevuto e, pertanto, alla attestazione di regolare esecuzione, ovvero alla formulazione delle eventuali contestazioni ed alla determinazione delle correlate penalità;
5. di conseguenza il RUP autorizzerà l'appaltatore all'emissione della consequenziale fattura, acquisirà la documentazione relativa alla regolarità contributiva e disporrà l'atto di pagamento.

Resta inteso che, in difetto della formale consegna della documentazione di cui al punto 1, e, quindi, alle consequenziali azioni di verifica di cui ai punti 2 ÷ 5, e, in particolare, in difetto della autorizzazione di cui al punto 5, in caso di emissione della fattura relativa al periodo in esame la Stazione Appaltante richiederà l'immediata emissione di nota di credito.

Si ricorda che, con decorrenza 01.02.2020, è obbligatoria la trasmissione, attraverso il portale il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07.12.2018, dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra gli Enti del Servizio sanitario nazionale ed i loro fornitori.

In relazione al suddetto obbligo di invio elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi, gli Operatori Economici devono accedere al portale <https://nsofornitori.ao-garibaldi.ct.it> e procedere alla compilazione del format, inserendo i dati richiesti (sede legale, partita Iva, riferimenti telefonici, fax, indirizzo PEC, ID PEPPOL), avvertendo che non sarà consentita l'emissione di ordini e delle relative fatture se non con le descritte modalità.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente CIG: _____.

Tutti i soggetti economici di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi, a questa Stazione Appaltante, con le modalità ivi previste.

Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto qualora si accertasse che tutte le transazioni, inerenti i rapporti fra il Fornitore e la P.A., non fossero effettuate attraverso un conto corrente, bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 9 – Penalità e inadempimento

L'irregolare svolgimento del servizio, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati documenti, determina un inadempimento contrattuale.

Nell'ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, non imputabile a questa ARNAS ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'ARNAS applicherà al Fornitore le penali di cui all'art. 126 D. lgs 36/2023. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le attività e i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'appalto e all'Offerta. In tal caso l'ARNAS applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme al presente Contratto, all'Offerta e al Capitolato Speciale d'appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di mancata esecuzione anche di una sola delle modalità di estrinsecazione del servizio per come richiesto nel Contratto nonché in caso di accertato inadempimento o inesatto adempimento, o di prestazione resa in modo insoddisfacente o di carenze organizzative ed operative, verranno applicate per ogni infrazione accertata e contestata le penali su indicate ai sensi dell'art. 126 Dlgs 36/2023.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Amministrazione a mezzo PEC, con assegnazione di gg. 10 come termine per le controdeduzioni. Nel caso in cui non venga assicurata l'operatività e tempestività del servizio, con conseguenti ricadute negative, in termini sanzionatori sull'Amministrazione, le sanzioni irrogate verranno sostenute dal soggetto contraente.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà farsi carico dei costi delle eventuali sanzioni derivanti da ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni che devono essere inviate ai competenti uffici, oppure da errori nella determinazione e comunicazione degli importi delle imposte. L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà tenere indenne l'Azienda da ogni danno patrimoniale conseguente ad errori determinati dalla propria attività.

- L'applicazione delle penali verrà sospesa solo ad avvenuta attestazione del ripristino delle condizioni ottimali di espletamento del servizio resa dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
- Le penali verranno detratte d'ufficio dalle somme dovute previa comunicazione scritta alla società e anche in assenza di specifica nota di credito.
- Nel caso in cui ciò dovesse avvenire – senza giustificato e preavvisato motivo – si procederà ad immediata risoluzione del contratto con l'applicazione delle penalità previste ai successivi commi del presente articolo.
- Dell'applicazione delle penalità e dei motivi che le hanno determinate, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) dell'A.R.N.A.S., renderà prontamente informata la società a mezzo e-mail e/o telefax.
- Le penalità a carico della ditta aggiudicataria saranno direttamente prelevate, dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse dalla società. L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
- L'A.R.N.A.S. si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto espletamento dei servizi richiesti.

- Per l'applicazione delle penali applicate o per il risarcimento del maggior danno subito, l'A.R.N.A.S. potrà rivalersi, oltre che sulla cauzione prestata, anche sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.

L'impresa potrà presentare le proprie deduzioni alle contestazioni formalizzate da questa Azienda entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla loro ricezione, termine che si intende congruo ai sensi del richiamato Contratto.

Il mancato accoglimento delle deduzioni sottoposte dall'aggiudicataria, o la trasmissione delle stesse oltre il superiore termine, determinerà l'irrogazione di una penale nei termini di cui al richiamato articolo del Contratto.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al punto precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'avvio del servizio e di ritardo nella ripresa del servizio nei casi di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto, recesso, clausola risolutiva espressa

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi espressamente individuati nel presente contratto di seguito indicati.

Inoltre, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, come disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Azienda potrà recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione PEC, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

In particolare, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per servizi comparabili a quelli in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui l'appaltatore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati;
- c) a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari del servizio qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo

superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anac.it) in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;

- d) in caso di rifiuto dell'appaltatore ad adeguare i prezzi del servizio ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi ai servizi in oggetto;
- e) in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell'Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

Nei casi di recesso di cui sopra, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda contraente del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda potrà altresì risolvere di diritto il singolo Contratto di servizio di manutenzione, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o qualora l'aggiudicatario prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2036 e s.m.i.;
- e) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- f) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- g) in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- h) l'aggiudicatario non produca nei tempi richiesti dall'ARNAS Garibaldi tutta la documentazione richiesta per la stipula del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- a) il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- b) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione ripetuta delle penalità;
- c) il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ingiustificabili e imputabili al fornitore medesimo;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- e) nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- g) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi di risoluzione l'Azienda contraenti, avrà il diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di servizio di manutenzione risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Articolo 11 - Subappalto

In merito alla disciplina del subappalto si rimanda all'art. 14 del Capitolato Speciale.

Articolo 12 - Cauzione Definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente ai servizi in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante: Garanzia fidejussoria n. _____, emessa da _____ - con sede in _____, in data _____ di € _____ corrispondente al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Articolo 13 - Assicurazione a carico dell'Impresa

L'Appaltatore ha stipulato la seguente polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto di contratto, e segnatamente:

Articolo 14 - Nomina Responsabile esterno trattamento dei dati

Le parti prendono atto della circostanza che l'esecuzione del servizio oggetto di appalto implica la necessità che l'aggiudicatario tratti in nome e per conto di quest'ARNAS dati personali e/o sensibili ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. e, a tal fine, il legale rappresentante di codesta ditta, in forza di separato atto di nomina costituente parte integrante del presente contratto, diviene responsabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili come da atto sottoscritto digitalmente da entrambe le parti contrattuali ed allegato parte integrante del presente contratto.

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è pubblicata sul sito aziendale ed estraibile dal seguente link <https://www.ao-garibaldi.ct.it/utente/privacy/> che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

L'ARNAS Garibaldi tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'ARNAS Garibaldi potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del Legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità proprie dell'appalto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'ARNAS Garibaldi. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'appalto, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'ARNAS Garibaldi, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'ARNAS Garibaldi, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, la Ditta è chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali. La stessa sarà nominata "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

La Ditta, in quanto nominata responsabile esterno del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

Il Fornitore prende atto che l'ARNAS Garibaldi potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa ARNAS, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'ARNAS Garibaldi potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Articolo 15 - Rapporti contrattuali

- *Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche alla Stazione Appaltante.*

Ogni comunicazione da indirizzare, a qualsiasi titolo alla Stazione Appaltante, può essere inviata a:

1. Sede Legale: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95100 Catania.
2. Settore Provveditorato: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95100 Catania
Telefono: 0957594896 - Fax: 0957594908
PEC: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it
Mail: provveditorato@arnasgaribaldi.it
3. Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, _____ tel: _____ mail _____
4. Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, _____ tel: _____ mail: _____

Articolo 16 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti viene deferita alla magistratura ordinaria Foro di Catania.

Articolo 17 - Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice dei contratti, ovvero del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Si dà atto che il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, con la sottoscrizione dei seguenti atti, si impegna affinché il proprio personale si attenga:

- a. al "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- b. al "Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

(Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i.)

La Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Giammanco

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni di cui a tutti gli articoli:

Art. 2 – Documenti che fanno parte del Contratto

Art. 3 – Oggetto dell'appalto, opzioni, limitazione di opporre eccezioni

Art. 4 - Durata e decorrenza

Art. 5 – Importo affidamento

Art. 6 – Clausola di Revisione prezzi

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 8 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi

Art. 9 – Penalità e inadempimento

Art. 10 - Risoluzione del contratto, recesso, clausola risolutiva espressa

Art. 11 - Subappalto

Art. 12 - Cauzione Definitiva

Art 13 - Assicurazione a carico dell'Impresa

Art. 14 - Nomina Responsabile esterno trattamento dei dati

Art. 15 - Rapporti contrattuali

Art. 16 – Controversie

Art. 17 – Clausole finali

L'Appaltatore
